

## Appalti (2)

### Accesso civico generalizzato - Atti di gara

*Il Consiglio di Stato applica i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 10/2020 in tema di limiti all'accesso inteso come "accesso civico generalizzato" agli atti di gara.*

**Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 61 del 4 gennaio 2021**

[Approfondisci...](#)

La società appellante, nella qualità di seconda graduata nell'ambito di una procedura negoziata indetta dalla Corte d'Appello di Bari per l'affidamento del servizio di vigilanza privata, proponeva ricorso avverso l'aggiudicazione disposta in favore di altra Società.

Prima di depositare il ricorso, formulava una prima richiesta d'accesso agli atti di gara, chiedendo di acquisire la documentazione relativa all'offerta della prima graduata. A seguito della proposizione del suddetto ricorso, poi, richiedeva nuovamente l'accesso, questa volta alla documentazione relativa alla fase esecutiva del contratto di appalto, motivando l'istanza con il proprio *"interesse ad apprestare le difese giudiziali nel procedimento incardinato dinanzi al TAR Bari"*. La Stazione appaltante negava l'accesso, ritenendo insussistente l'interesse a conoscere dell'esecuzione contrattuale, nonché inammissibile l'istanza per genericità.

Avverso il diniego, la società ricorreva ex art. 116 c.p.a. innanzi al T.A.R. Puglia – Sede di Bari che, con sentenza n. 484/2019, respingeva il ricorso. La stessa società, allora, interponeva appello per la riforma della summenzionata sentenza, lamentando sia la mancata ostensione *"nella prospettiva dell'accesso civico generalizzato"*, nonché la sussistenza dell'interesse in capo all'istante, considerata l'afferenza della documentazione richiesta alla procedura di gara svoltasi.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo non fondato. Innanzitutto, ha richiamato la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10/2020 per cui *"l'amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente...anche alla stregua della normativa dell'accesso civico generalizzato, a meno che l'interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, nel qual caso l'istanza va esaminata solo con specifico riferimento ai profili della l. 7 agosto 1990, n. 241, senza che il Giudice amministrativo... possa mutare il titolo dell'accesso definito dall'originaria istanza"*; oltre a ciò, l'Adunanza Plenaria evidenziava altresì che l'interesse concreto ed attuale può dirsi sussistente solo ove l'istanza non si traduca in una *"generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale"*, e che la disciplina dell'accesso civico generalizzato deve comunque coordinarsi con le eccezioni di cui all'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, *"a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, ivi contemplati, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza"*.

Il Consiglio ha ritenuto la richiesta della Società appellante – avendo quest'ultima attivato espressamente *"un accesso di carattere meramente difensivo"* e ancorando l'interesse alla mera pendenza del contenzioso – istanza meramente esplorativa e, come tale, inammissibile.